

Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 32

Opere acquedottistiche di rilevanza regionale
Interventi finanziati con ricorso a mutuo(programma 1.1.2.)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come integrato dall'articolo 132 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1996.
- 2.** Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.